

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALEGNO E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) DENOMINATA _____ PER L'ESERCIZIO IN REGIME DI VOLONTARIATO DEL TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, PRIVI DI AUTONOMIA – PERIODO ANNI SCOLASTICI 25-26 E 26-27 E 26-27 SINO AL 31/12/2027 (EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE)

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nella sede del Palazzo municipale di Malegno, ubicato in Via Donatori di Sangue n. 1;

TRA

l'Amministrazione Comunale Di Malegno rappresentata dal sindaco pro-tempore Matteo geom. Furloni, nato a _____ (BS) il _____, domiciliato per la carica nel Comune di Malegno (BS), C.A.P. 25043, C.F. P. IVA: 00723570982 - Codice fiscale: 81002270171 nel proseguo del presente atto individuato quale "comune o ente";

E

_____, nat_ a _____ il _____
in qualità di Presidente pro tempore dell'OdV/APS _____,
con sede a _____;

Premesso che:

- Il presente accordo è soggetto alla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo, ex Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in tema di trasparenza dell'Azione Amministrativa ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.
- Il presente accordo è stato preceduto da procedura comparativa d'individuazione di ETS conclusosi con determinazione di aggiudicazione del responsabile del servizio affari generali n° _____/2025 in esecuzione alle volontà amministrative espresse con Deliberazione di Giunta comunale n° 33/2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI ACCORDANO, SENZA RISERVA ALCUNA SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e durata della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra il Comune di Malegno e l'OdV/APS denominata _____
per la realizzazione di attività di trasporto e accompagnamento sociale di studenti con disabilità residenti nel Comune di Malegno, come meglio dettagliato nel successivo articolo 3.

Il presente accordo ha durata dalla data di stipula e sino al **31 dicembre 2027** ed è eventualmente rinnovabile su richiesta dell'ente per ulteriori 2 anni previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

Articolo 2

Individuazione Sedi

L'OdV/APS _____ ha:
la propria sede legale in _____
e la propria sede operativa/di deposito dei mezzi in _____.

Articolo 3

Attività

L'OdV/APS si occuperà di svolgere attività di trasporto e accompagnamento sociale a favore di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia e segnalate dal Servizio sociale del Comune di Malegno (sarà ammesso unitamente al trasporto dello studente segnalato anche un accompagnatore facente parte della famiglia dello stesso). Rientrano tra i trasporti e l'accompagnamento sociale quelli verso le scuole di riferimento degli studenti. I trasporti possono essere:

- a) continuativi: effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, in orari prefissati, con una cadenza periodica coincidente con gli orari di apertura e chiusura delle giornate scolastiche programmabile e di lungo periodo, di norma coincidenti con l'anno scolastico.
- b) occasionali e/o saltuari: attivati per esigenze specifiche ed uniche, con una programmazione di breve periodo (es giornate ed attività scolastiche pomeridiane speciali).

Le persone trasportate dovranno essere accompagnate da un familiare o persona eventualmente indicata dai Servizi sociali del Comune di Malegno o comunque indicata dall'ente o concordata con esso.

Articolo 4

Esecuzione delle attività

L'OdV/APS mette a disposizione un numero sufficiente di mezzi e di volontari per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 3 della presente Convenzione.

L'OdV/APS provvede al trasporto e accompagnamento sociale indicati dall'Ufficio Servizi Sociali del "Comune", con le modalità di cui al successivo art. 10, ove risulti esplicitamente indicato che trattasi intervento da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5

Obblighi del "Comune"

Il "Comune", per l'espletamento delle attività individuate negli artt. 1 e 3 della presente Convenzione, si impegna a:

- a) riconoscere un rimborso spese come meglio precisato al successivo art. 8;
- b) comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e sulla validità della presente convenzione;
- c) identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali di riferimento;
- d) fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
- e) controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità delle attività effettuate dalle OdV/APS attraverso incontri/relazioni e richieste di informazioni a cura del

responsabile del procedimento individuato per l'esecuzione del servizio ed identificato nel Dott. Marco Salvetti.

Articolo 6

Obblighi delle OdV/APS

L'OdV/APS, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, garantisce:

- a) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art.11;
- b) il rispetto della libertà, delle differenze di genere, della privacy, delle convinzioni religiose, delle opinioni politiche e della dignità personale e sociale dei soggetti che beneficiano delle attività;
- c) il possesso, da parte dei volontari, di adeguate predisposizioni comportamentali e morali oltre che delle competenze tecniche e pratiche, in considerazione del particolare ruolo socioeducativo e preventivo a cui sono preposti;
- d) l'osservanza del programma delle attività e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune";
- e) il rispetto degli obiettivi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
- f) la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione delle attività;
- g) la trasmissione dell'elenco dei volontari che di norma si alterneranno nelle attività previste dalla presente Convenzione. In caso di impiego di altri volontari l'elenco verrà integrato con apposita comunicazione scritta, fermo restando che l'attività degli stessi non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune";
- h) che i volontari ed i mezzi utilizzati siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno generato ai volontari o agli utenti dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il "Comune" da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle medesime attività.
- i) la trasmissione al "Comune" della quietanza di pagamento delle polizze assicurative e di ogni altra documentazione necessaria a riscontrare le spese effettuate al fine del rimborso.

Articolo 7

Responsabilità - Attività di controllo

Responsabili diretti della gestione del servizio sono:

- in rappresentanza dell'OdV/APS, il/la signore/signora _____,

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari assicurino i diritti, la dignità e le inclinazioni dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Rimane sempre salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di effettuare - a mezzo di propri funzionari - gli opportuni controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi della presente Convenzione. L'OdV/APS sarà responsabile unicamente per il periodo di trasporto delle persone sui propri mezzi rimanendo di contro esente da responsabilità dal momento dello scarico dei soggetti interessati agli addetti all'accompagnamento presso la scuola o le residenze.

Articolo 8

Rimborsi - Rendicontazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 e dall' art.33, comma 3 del D. Lgs. 117/2017, il "Comune" riconosce alla OdV/APS per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, un contributo a titolo di rimborso nelle modalità sotto indicate, fermo restando che tale indennizzo non può in alcun modo essere configurato come corrispettivo per le attività che vengono rese per fini solidaristici e con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica del personale:

- a) € 35,00/viaggio per l'utilizzo degli automezzi (andata/ritorno dalla sede di deposito dei mezzi indicata all'art. 2), comprensivi di assicurazione, usura gomme, carburante, manutenzioni, riparazioni, lavaggio, sanificazione, sanzioni amministrative, tassa automobilistica e spese accessorie connesse al trasporto di tutti gli studenti segnalati dall'ente;
- b) quota parte delle spese generali pari ad € 2000,00/anno scolastico forfettarie, con riferimento ai costi parametrati sulle attività oggetto della presente convenzione a copertura dei costi generali indicati a seguire:
 - derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari che le OdV/APS sono tenute a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs 117/2017;
 - per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - per l'acquisto di seggiolini ed alzatine a norma di legge per il trasporto in sicurezza degli studenti trasportati;
 - di rimborso per pasti, consumazioni varie e altre spese sostenute dai volontari, giustificate con autocertificazione a mente dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017;
 - generali di funzionamento dell'organizzazione desunte dai bilanci approvati dalle OdV/APS nel corso del periodo di convenzionamento.

Le spese saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Presidente dell'OdV/APS che le documenti salvo quelle di cui alla lettera b) citata in precedenza che, essendo a contabilizzazione forfettaria e necessarie per avviare il rapporto, saranno corrisposte per il primo anno scolastico entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione e per il secondo e terzo anno scolastico entro il mese di settembre (per l'anno scolastico 27-28 sarà corrisposta solo l'importo di € 1000 in relazione alla quota dovuta per il forfettario tenuto conto il termine di convenzionamento al 31.12.2027, salvo che, la convenzione venga prorogata in svolgimento fino al termine dello stesso) .

L'importo complessivo ammesso al rimborso sino al termine della durata della convenzione per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione non potrà superare la somma di **€ 15.000,00**. Detta somma potrà essere rivista con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base dei programmi operativi delle attività da realizzare anche in caso di necessità di proroga del rapporto oltre i termini iniziali della convenzione.

I rimborsi spese spettanti all'OdV/APS così come il contributo forfettario per le spese generali sono fuori del campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'OdV/APS si impegna a redigere alla fine di ogni anno scolastico un report dettagliato sulle attività prestate a inviare al "Comune" a mezzo PEC o consegna al protocollo.

Articolo 9

Polizze Assicurative

L'OdV/APS è direttamente responsabile dell'intera gestione dei servizi conferiti. A garanzia di eventuali danni che potrebbero occorrere a cose o persone in trasporto sui mezzi, è necessario che sia

dotata di una propria ed apposita polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'art.18, comma 1, del D.Lgs 117/2017. Il mancato rispetto del succitato termine costituisce per lo stesso inadempiente motivo di risoluzione di diritto del presente accordo.

Articolo 10

Accordo per la protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali, anche di natura particolare, necessari all'esecuzione della presente Convenzione è effettuato OdV/APS per conto del "Comune", Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE.

La predetta OdV/APS, quale Responsabile del trattamento, si attiene a quanto qui di seguito riportato:

- effettua i trattamenti dei dati strettamente necessari a eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- non comunica a terzi in alcun modo e non utilizza per altri fini i dati personali, anche di natura particolare, e comunque mantiene la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate. Tali obblighi sono da considerarsi pienamente vigenti anche nel caso di cessazione del presente rapporto contrattuale;
- non trasferisce in alcun modo i dati in un paese extra UE e nel caso ciò si rivelasse necessario, informano il Titolare delle soluzioni adottate in adempimento alle prescrizioni normative;
- istruisce adeguatamente i propri dipendenti, collaboratori e volontari vincolandoli a un impegno di riservatezza;
- fornisce l'informativa agli interessati concordata con il Titolare;
- comunica al Titolare, non appena ne abbiano avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di vigilanza, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da un altro soggetto da questi incaricato o dall'Autorità di controllo;
- assiste il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- qualora gli sia richiesto, collabora con il Titolare a effettuare la valutazione di impatto dei trattamenti vagliando la necessità dell'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- non ricorre ad altri responsabili a meno di essere previamente autorizzati dal Titolare;
- adotta misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, considerando in special modo i rischi che possono derivare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati.

Su richiesta, il Responsabile darà riscontro al Titolare delle misure adottate a protezione dei dati e degli esiti delle verifiche effettuate sull'efficacia di tali misure.

A tal proposito si conviene che lo scambio di dati personali, anche di natura particolare, tra le parti, previsto dalla presente Convenzione, sia effettuato in modo da ridurre il rischio che tali dati siano conosciuti da terzi.

Allo scopo si concorda di:

- utilizzare esclusivamente i seguenti indirizzi mail:
 - ✦ per l'OdV/APS _____,
 - ✦ per il "Comune" info@comune.malegno.bs.it ;

- criptare le mail che riportano i dati degli assistiti, ricorrendo ad un programma scelto di comune accordo tra il “Comune” e l’OdV/APS;
- nella rendicontazione delle attività svolte, individuare ogni beneficiario delle attività di cui alla presente convenzione.

L’OdV/APS opera quale Responsabile del trattamento fino alla cessazione della presente Convenzione. Al termine, il Titolare potrà richiedere la restituzione dei dati personali, anche di natura particolare, trattati in esecuzione del contratto o la loro cancellazione, di cui si dovrà dare evidenza.

Articolo 11

Risoluzione della Convenzione

È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso alle altre nel termine di almeno 2 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

L’Amministrazione Comunale può risolvere, dopo aver contestato almeno 2 volte, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse eccezionali ed imprevedibili, in qualunque momento;
 - nel caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione da parte dei partner nell’esecuzione degli obblighi convenzionali;
 - per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
- Per taglio dei fondi statali a sostegno del servizio

L’OdV/APS qualora venga riscontrata l’inadempienza, anche parziale, da parte del “Comune” degli obblighi di cui alla presente Convenzione può dichiarare la risoluzione del rapporto dopo aver contestato almeno 2 volte, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, le irregolarità rilevate.

In caso di recesso da una delle parti, spetterà all’altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell’attività svolta fino a quel momento.

Art. 12

Sospensione o riduzione del servizio

L’OdV/APS ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al “Comune” che dovessero comportare la sospensione o la riduzione delle attività.

Articolo 13

Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 14

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile, a quelle del Codice del Terzo settore ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Malegno
Sindaco Geom. Matteo Furloni

Per l'Odv/APS
Il/La Presidente
